



Marina di Gioiosa Ionica, 2 aprile 2022

**Agli studenti**  
**Alle famiglie**  
**Al personale Docente ed ATA**  
**AI DSGA**  
**All'Albo Pretorio**  
**Al Sito WEB**

## CIRCOLARE N° 74

**Oggetto: Sintesi relativa alle principali misure post-emergenziali di interesse per le scuole - D.L. del 24 marzo 2022, n. 24 "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza" in vigore dal 25 marzo 2022**

Il decreto in oggetto:

- prevede dal 31 marzo - data di cessazione dello stato di emergenza - fino al 31 dicembre 2022, una fase di **progressivo rientro alla normalità** poiché, nonostante la cessazione dello stato di emergenza, **persistono comunque esigenze di contrasto al diffondersi della pandemia**
- aggiorna e rivede le modalità di gestione dei casi di positività

### GESTIONE CASI DI POSITIVITÀ E ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA DAL 1° APRILE 2022 (Nota MI 410/2022)

Numero casi positività	Disposizioni del dirigente scolastico	Riammissione a scuola
<p>almeno 4 casi di positività, <b>nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto</b> con un soggetto positivo al COVID-19, tra gli alunni presenti in classe.</p> <p>NB: l'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire <b>con un intervallo massimo di cinque giorni dall'accertamento del caso precedente</b>. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico <b>(Nota Ministero dell'istruzione del 29 marzo 2022, n. 410)</b></p> <p>I compagni non positivi, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno, successivo all'ultimo contatto con i compagni che si sono positivizzati, <b>deve essere effettuato</b> un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.</p>	<p>l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.</p> <p><b>(Nota Ministero dell'istruzione del 29 marzo 2022, n. 410)</b></p>	<p>La riammissione in classe degli studenti positivi è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati. (autocertificazione)</p>

## GESTIONE DELLA DIDATTICA

### ISOLAMENTO (casi positivi)

**A decorrere dal 1° aprile 2022** è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione.

La cessazione del regime di isolamento consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell'isolamento.

### AUTOSORVEGLIANZA (contatti stretti)

**A decorrere dal 1° aprile 2022** a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente **nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto** con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

### DIDATTICA A DISTANZA (esclusivamente per i casi positivi)

L'art. 9, c. 1, del D.L. 24/2022 sostituisce **l'art. 3, c. 4, del D.L. 52/2021**:

**Tutti gli alunni in isolamento** in seguito all'infezione da SARS-CoV-2 possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata **su richiesta della famiglia accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata.**

La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

### VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

L'art. 9, c. 3, del D.L. 24/2022 sostituisce **l'art. 87, c. 3-ter, del D.L. 18/2020**:

**La valutazione degli apprendimenti**, periodica e finale, oggetto **dell'attività didattica svolta in presenza o a distanza** nell'anno scolastico 2021/2022, **produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche** del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

## MISURE DI SICUREZZA

### a) ACCESSO E PERMANENZA A SCUOLA

L'art. 9, c. 1, del D.L. 24/2022 sostituisce **l'art. 3, c. 5, del D.L. 52/2021**:

**Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021- 2022**, nelle scuole continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:

- a) obbligo di utilizzo dei **dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico**, o di maggiore efficacia protettiva, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive (**mantenendo le distanze e svolgendo attività individuali e non di squadra**);
- b) raccomandato il rispetto di una **distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro** salvo che le condizioni strutturali logistiche degli edifici non lo consentano;
- c) divieto di accedere o permanere nei locali scolastici **se positivi all'infezione da SARS-CoV-2** o se si presenta una sintomatologia respiratoria e **temperatura corporea superiore a 37,5°**

**in previsione della sottoscrizione dell'aggiornamento del Protocollo di sicurezza scuola 2021/2022 di prossima emanazione.**

**b) INGRESSO A SCUOLA DEGLI ESTERNI**

L'art. 9-ter.1 D.L. 52/2021 (obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde base) è stato prorogato **fino al 30 aprile 2022** (art. 6, c. 3, D.L. 24/2022):

*“c. 1 **Fino al 30 aprile 2022** al fine di tutelare la salute pubblica, **chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter, commi 1 e 1-bis, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.** Le disposizioni del primo periodo non si applicano ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché a coloro che frequentano i sistemi regionali di formazione, a eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori e degli istituti di istruzione e formazione tecnica superiore”.*

E' quindi esteso **fino al 30 aprile 2022**, l'obbligo delle certificazioni verdi COVID-19 (**green pass base**) per chiunque acceda ai locali scolastici

Possono pertanto riprendere i colloqui in presenza con i genitori che lo richiedono, previo appuntamento, e a seguito di esibizione del Green Pass base

**c) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**

L'art. 10-quater del D.L. 52/2021 è stato inserito dall'art. 5, c. 1, del D.L. 24/2022.

**Fino al 30 aprile 2022** sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, **le mascherine chirurgiche o superiori**

**Fino al 30 aprile 2022** si prevede l'obbligo di indossare **mascherine di tipo FFP2:**

- per i mezzi di trasporto scolastico, per i trasporti in genere e gli spostamenti
- per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi.

**Fino al 30 aprile 2022** in tutti i luoghi al chiuso, fra cui i locali scolastici, diversi da quelli di cui al comma 1 e con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo, sull'intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

**d) USCITE DIDATTICHE SUL TERRITORIO E VIAGGI DI ISTRUZIONE**

Prevista la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive, in considerazione dell'art. 14 che abroga gli artt. 1 e 2 del D.L. 52/2021 (rispettivamente *Ripristino della disciplina delle zone gialle ecc.* e *Misure relative agli spostamenti*) fermi restando: per i viaggi di istruzione:

- l'iter di approvazione da parte degli OO.CC. (Collegio dei docenti e Consiglio d'Istituto) e i conseguenti adempimenti amministrativi (ad. es: richiesta ed acquisizione preventivi, determina a contrarre, stipula contratti)
- l'impossibilità di svolgere tali attività, **che devono essere ritenute essenziali per raggiungere gli obiettivi didattici**, nell'ultimo mese di lezione

per viaggi di istruzione e uscite didattiche:

- le limitazioni di seguito indicate

**Dal 1° al 30 aprile 2022**

- necessario **GP base per i trasporti**
- necessario **GP rafforzato per accedere a:**
  - a) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;
  - b) convegni e congressi;
  - c) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione.

**Fino al 30 aprile 2022** in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli citati e con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo, sull'intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

**Si ritiene opportuno sottolineare che, persistendo comunque esigenze di contrasto al diffondersi della pandemia, restano al momento vigenti tutte le disposizioni precedentemente emanate tramite note interne relative a:**

- **utilizzo dei servizi igienici**
- **utilizzo delle macchine distributrici**


**Il Dirigente Scolastico**  
*Della*  **Maria Giuliana Fiaschi**